



COMUNE DI TITO
PROVINCIA DI POTENZA



ORIGINALE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

*APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. ... DEL
IN VIGORE DAL*

Sommario

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
” 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
” 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II° - DISPOSIZIONI GENERALI

- ” 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque
” 5 - Occupazione di suolo pubblico
” 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
” 7 - Scarico di rottami e di detriti
” 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
” 9 – Occupazioni diverse del suolo pubblico e sue limitazioni
” 10 - Installazione di tende solari
” 11 – Festoni e luminarie
” 12 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
” 13 - Commercio su aree pubbliche
” 14 - Mercati di gente d'affari
” 15 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
” 16 - Installazioni di chioschi ed edicole
” 17 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
” 18 - Chiusure di strade pubbliche

CAPO III° - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- ” 19 - Disposizioni di carattere generale
” 20 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
” 21 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
” 22 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
” 23 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
” 24 - Trasporto di materiale di facile dispersione Sgombro della neve
” 25 - Sgombro della neve da tetti e luoghi privati o gelo dai marciapiedi
” 26 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
” 27 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
” 28 - Pulizia delle vetrine Disposizioni riguardanti gli animali
” 29 - Disposizioni riguardanti gli animali

- ” 30 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- ” 31 - Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO IV° - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- ” 32 - Manutenzione degli edifici
- ” 33 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- ” 34 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- ” 35 - Ornamento esterno ai fabbricati
- ” 36 - Depositi in proprietà privata
- ” 37 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- ” 38 - Spolveramento di panni e tappeti
- ” 39 - Fumi ed esalazioni Bestie macellate
- ” 40 - Bestie macellate
- ” 41 - Raccolta rifiuti
- ” 42 - Viali e giardini pubblici
- ” 43 - Vasche e fontane
- ” 44 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- ” 45 - Guasti ad edifici e impianti di pubblico interesse
- ” 46 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V° - QUIETE PUBBLICA

- ” 47 - Inquinamento acustico
- ” 48 - Esercizio di mestieri arte e industrie
- ” 49 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- ” 49 - Rumori in case di abitazioni
- ” 50 - Rumori nei locali pubblici e privati
- ” 51 - Uso di strumenti sonori a bordo di veicoli
- ” 52 - Sale da ballo, cinema, ritrovi
- ” 53 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- ” 54 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- ” 55 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore
- ” 56 - Cerimonie e cortei
- ” 57 - Questue

CAPO VI° - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- ” 58 - Accensione di stoppie, fieno e paglia
- ” 59 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- ” 60 - Manutenzione di edifici e pertinenze
- ” 61 - Manutenzione di aree di pubblico interesse

- ” 62 – Materiale di demolizione
- ” 63 – Insegne, persiane, vetrate di finestre
- ” 64 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- ” 65 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- ” 66 – Esposizione sulle pubbliche vie
- ” 67 – Palchi e tribune
- ” 68 – Verniciatura di manufatti

CAPO VII° - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- ” 69 – Norme di rinvio

CAPO VIII° - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- ” 70 - Esercizio del commercio su aree pubbliche

CAPO IX° - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- ” 71 – Cortei funebri
- ” 72 - Processioni - Manifestazioni

CAPO X° - SANZIONI

- ” 73 – Accertamento delle violazioni e sanzioni
- ” 74 – Rimessa in ripristino ed esecuzione di ufficio
- ” 75 – Sequestro e custodia di cose

CAPO XI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- ” 76 – Entrata in vigore

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella

di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli anti, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

CAPO II°

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4.
Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5.
Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale, approvato con delibera di C.C. nr.11 del 19/02/2000, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque viola la disposizione del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa al pagamento di una somma da €. 75,00 a €.450,00.

Obblighi del concessionario

Il concessionario deve inoltre sottostare, pena la revoca, alle seguenti condizioni:

- a) osservare tutte le prescrizioni o condizioni imposte e limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata previste.
- b) Ridurre al pristino stato il suolo occupato, alla scadenza della concessione;
- c) Mantenere lo spazio circostante quello occupato, pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso o terzi abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazioni di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni, nonché l'accesso alle case private, negozi ed edifici di qualsiasi genere.
- d) Provvedere durante l'esecuzione di lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, con la speciale osservanza delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento d'esecuzione.

Al calar del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi sino all'alba. È fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno, in presenza di nebbia, foschia o scarsa visibilità.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni normative, chiunque viola le prescrizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €.300,00.

Dalla violazione consegue l'obbligo immediato del ripristino della situazione di legittimità, pena la revoca della concessione, permesso, autorizzazione etc., a norma del successivo art. 9.

Art. 6.

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Chiunque viola le disposizioni col presente articolo è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 7.

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami, detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.

Art. 8.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione e le modalità di

esercizio della stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 5/Bis comma 3°.

Art. 9.

Occupazioni diverse del suolo pubblico e sue limitazioni

I permessi per carico e scarico, per l'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto, sono concessi dall'Autorità Comunale previo nulla osta ed eventuali prescrizioni da parte del Comando di Polizia Locale.

Tale concessione non è data per le strade, e durante le ore, in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza, debitamente constatata dall'Autorità Comunale.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 5/Bis comma 3°.

Art. 10.

Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt.2,50 .

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la soletta del balcone .

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00. Dalla violazione consegue l'obbligo della riduzione dell'installazione alla condizione di legittimità, pena la revoca della concessione, autorizzazione etc

Art. 11. Festoni e luminarie

Nei luoghi pubblici è vietato collocare addobbi, luminarie o simili, senza avere ottenuto conforme permesso dall'Autorità Comunale.

I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00. Dalla violazione consegue l'obbligo dell'immediata rimozione delle installazioni abusive, senza pregiudizio di eventuali danni arrecati. Alla rimozione può provvedere anche l'Autorità Comunale, salva rivalsa di spesa verso i responsabili.

Art. 12. Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve le penalità previste dalle normative d'Igiene, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 450,00.

Dalla violazione consegue l'obbligo immediato della rimozione delle occupazioni abusive o non conformi, senza pregiudizio di eventuali danni arrecati, nonché della revoca della concessione, autorizzazione, permesso etc.

Art. 13. Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. nr.23 del 31.03.2000 ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

Art. 14.
Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 15.
Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salva l'applicazione della legge penale e/o delle disposizioni previste da altre leggi o regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00.

Dalla violazione consegue l'obbligo della rimozione immediata delle installazioni abusive, senza pregiudizio di eventuali danni provocati. Alla rimozione può provvedere anche l'autorità Comunale, salva rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 16.
Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per

istallare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il Commercio su Aree Pubbliche.

Art. 17.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

Fatte salve le norme del Codice della Strada, in quanto applicabili, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 18.

Chiusura di strade pubbliche

È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'autorità. Qualora per qualsiasi motivo, quali lavori stradali, manifestazioni, spettacoli etc., si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda della persona interessata ed in presenza di conforme ordinanza del Comando di Polizia Locale. Nell'ordinanza saranno stabilire le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

Qualora sussistano motivi di assoluta urgenza, la chiusura potrà essere effettuata avvisando preventivamente il Comando di Polizia Locale il quale, valutata la necessità ed urgenza dichiarata, potrà disporre o meno la chiusura. Se la chiusura è disposta, il Comando di Polizia Locale farà senza ritardo, seguire l'atto amministrativo conseguente.

Fuori dai casi previsti per le occupazioni di suolo e salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 450,00

CAPO III°

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 19.

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, ramaglie, avanzi di erbaggi, di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Chiunque viola le disposizioni del 1° e 2° comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00. È fatto obbligo ai trasgressori di provvedere all'immediata rimozione dei rifiuti scaricati ed all'eventuale pulizia dell'area. Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'autorità comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 20.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 21.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

Salvo quanto disposto dal relativo regolamento, è proibito agli esercenti attività di commercio su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura derivante dell'attività.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00. E' fatto obbligo al trasgressore di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 22.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 25,00 a □. 150,00.

Art. 23.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 25,00 a □. 150,00.

Art. 24.

Trasporto di materiale di facile dispersione

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 25.

Sgombro della neve da tetti e luoghi privati o gelo dai marciapiedi

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antidrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' fatto altresì obbligo al soggetto di cui al precedente comma di segnalare in modo idoneo l'eventuale pericolo di caduta neve dai tetti.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. I balconi e davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante ed in modo da non recare molestia ai passanti.

Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 26.

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 27.

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 29.

Disposizioni riguardanti gli animali

Nei centri abitati o agglomerati urbani:

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato tenere porcili, pollai, conigliere o altri ricoveri per animali;

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dall'Ufficio Affari Generali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente Ufficio Affari Generali, sentito il Comando Polizia Municipale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 30.

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti, volantini ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 31.

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna in quantità superiore a 20 quintali.

E' fatto obbligo di assicurare, nei limiti cui annessi, la pulizia delle aree all'occorrenza occupate.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 150,00.

CAPO IV° DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 32. Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

L'Autorità Comunale disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato di provvedere alla prescrizione omessa. Resta salva la facoltà dell'Autorità comunale di provvedere direttamente, limitatamente alla fattispecie di cui ai commi 3° e ultimo, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili/proprietari.

Art. 33. Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, nonché

del C.d.S., il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 75,00 a □. 450,00. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato di provvedere alla rimozione delle installazioni abusive. Resta salva la facoltà dell'autorità comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 34.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio e/o dalle norme urbanistico-edilizie vigenti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 50,00 a □. 300,00. Dalla violazione consegue l'obbligo dell'immediata rimozione dei manufatti abusivamente installati. Resta salva la facoltà dell'Autorità Comunale di provvedere direttamente esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 35.

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende,

ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico, ovvero effettuare tale operazione nelle ore notturne.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 36.

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio dell'Autorità Comunale, deturpi il decoro della città.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 450,00

Art. 37.

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggianti prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 38.

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 6 sino alle ore 10 del mattino.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 39.

Fumi ed esalazioni

È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti di giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 50,00 a □. 300,00.

Art. 40.
Bestie macellate

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale, che possano offendere il pubblico decoro od imbrattare i passanti e il suolo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 50,00 a □. 300,00.

Art. 41.
Raccolta rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti o comunque immondizie od altri oggetti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 75,00 a □. 450,00

Art. 42.
Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;

b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;

c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;

d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;

g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicazione del Codice della Strada, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 43.

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 44.

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sulle soglie di edifici pubblici e delle chiese.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

Art. 45.

Guasti ad edifici e impianti di pubblico interesse

È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffico, cartelli, semafori, nonché alle lanterne, lampade, pali e condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione, nonché legare o affiggere cartelli o manifesti.

È inoltre vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento, le condutture del gas ed in genere tutti gli impianti di interesse pubblico. È fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

Dalla violazione consegue l'obbligo del ripristino dei manufatti danneggiati. Resta salva la facoltà dell'Autorità Comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 46.

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, potranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

È vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiali che possano costituire pericolo o provocare danno per i passanti.

Salvo quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti norme in materia urbanistica e/o edilizia, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00

CAPO V°

QUIETE PUBBLICA

Art. 47.

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 48.

Esercizio di mestieri arte e industrie

Chiunque esercita un'arte, mestiere o industria o esegua lavori con l'uso di strumenti meccanici deve evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Nel centro abitato, salva speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20:00 alle ore 7:00 del mattino e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 del pomeriggio.

L'Autorità Comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme d'Igiene nella parte che disciplina la materia.

Salvo quanto disposto dal Codice Penale, ovvero dalle leggi o regolamenti speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 75,00 a □. 450,00.

Dalla violazione consegue l'obbligo della riduzione dei livelli di rumore, nei limiti previsti dalla vigente normativa, nel caso di attività autorizzata e della chiusura immediata, nel caso di attività abusiva.

Art. 49.

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civili, potranno essere fatti funzionare motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine per cucire e simili. I motori suddetti non potranno però essere fatti funzionare prima delle ore 8:00 e dopo le ore 21:00.

Il Sindaco può ordinare ulteriori limitazioni nell'uso dei predetti motori qualora i rumori siano di disturbo o molestia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 50,00 a □. 300,00

Rumori in case di abitazione

Salve le disposizioni penali vigenti in materia, è vietato produrre nelle abitazioni private rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini. Qualora sussista la necessità di produrre rumori, anche fuori dai limiti consentiti, per eseguire lavori non altrimenti possibili, i lavori stessi sono

consentiti non prima delle ore 8:00 e non oltre le ore 20:00 e, nei giorni di Sabato e Domenica, non prima delle ore 10:00 e non oltre le ore 20:00. Casi di assoluta urgenza, debitamente dimostrabili, possono derogare ai limiti sopra esposti.

A tali limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radiofonici, radiotelevisivi e simili.

Dalle ore 22:00 alle ore 6:00 i suddetti apparecchi potranno essere usati solo a condizione che non creino alcun disturbo al di fuori delle abitazioni in cui sono installati.

Previa diffida, l'Autorità Comunale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 50,00 a □. 300,00.

Art. 50.

Rumori nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici e privati, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi e Hi-Fi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da □. 75,00 a □. 450,00.

Art. 51.

Uso di strumenti sonori a bordo di veicoli

Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.

Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal codice stradale.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da □. 75,00 a □. 450,00.

Art. 52.

Sale da ballo, cinema, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni e di massima non oltre le ore 24:00, fatte salve eventuali motivate deroghe.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00. Dalla violazione consegue l'obbligo di insonorizzare adeguatamente l'impianto. Previa diffida, l'autorizzazione d'esercizio è sospesa sino all'adempimento delle prescrizioni omesse.

Art. 53.

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00. Dalla violazione consegue l'obbligo della rimozione dei livelli di rumore nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Nel caso il disturbo persista, l'Amministrazione Comunale emetterà ulteriori provvedimenti amministrativi atti a far cessare l'inconveniente.

Art. 54.

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Gli stessi animali, dovranno inoltre essere sempre tenuti ed accuditi, specialmente negli stabili a condominio, in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli sul suolo pubblico. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nei casi suddetti, Funzionari, Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale e di altre Forze di Polizia, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 50,00 a □. 300,00.

Art. 55.

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20:00 alle ore 7:30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, etc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Salvo quanto disposto dal Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 50,00 a □. 300,00.

Art. 56.

Cortei e cerimonie

Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima delle cerimonie stesse. Gli organizzatori dovranno sottostare ad eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Salvo quanto disposto dal Codice della Strada, dal T.u.l.p.s. o dal Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 50,00 a □. 300,00.

Art. 57.

Questue

Sono ammesse la questua, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia, quali in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano le attività suddette ed il divieto di impiego di minori.

Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico, per le medesime, dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. È in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico in ogni luogo del territorio comunale.

In particolare, in prossimità di incroci stradali, al fine di evitare intralcio o pericolo per la circolazione, è vietato esercitare la cosiddetta attività di "lavavetri", nonché ogni tipo di questua.

Salvo quanto disposto dal T.u.l.p.s. e dal C.d.S. chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 75,00 a □. 450,00

CAPO VI° NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 58.

Accensione di stoppie, fieno e paglia

È vietato, fatte salve le norme del C.P., dare fuoco alle stoppie, fieno, paglia ed altro materiale facilmente combustibile ad una distanza inferiore ai duecento metri dall'abitato, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile, anche se è stato acceso il fuoco nei modi ed alla distanza su indicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa degli abitati.

Salvo quanto disposto dal C.P., qualora il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 50,00 a □. 300,00.

Art. 59.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

E' altresì vietato l'uso di Giocattoli Pirici di Libera Vendita ai minori degli anni quattordici

Salvo quanto disposto dal T.u.l.p.s. o dal Codice Penale, qualora il fatto costituisce più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 75,00 a □. 450,00. L'oblazione è ammessa previa dimostrazione del conseguimento dell'autorizzazione e/o adeguamento degli impianti o dei fabbricati.

Art. 60.

Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, ed ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione ed assicurato in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre od altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparate o sostituiti.

Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 75,00 a □. 450,00.

Art. 61.

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 75,00 a □. 450,00. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato del ripristino dei luoghi. Resta salva la facoltà dell'autorità comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 62.

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 75,00 a □. 450,00. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato del ripristino dei luoghi. Resta salva la facoltà dell'autorità comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 63.

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 75,00 a □. 450,00.

Art. 64.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 75,00 a □. 450,00.

Art. 65.

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 75,00 a □. 450,00.

Art. 66.

Esposizione sulle pubbliche vie

Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti a vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione. Il Sindaco la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti pericolosi per la pubblica incolumità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 75,00 a □. 450,00. Dalla violazione consegue l'obbligo della immediata rimozione delle cose esposte.

Art. 67.

Palchi e tribune

Le impalcature, palchi, tribune e simili impianti di cui al precedente art. 16 che siano eretti su suolo pubblico o privato, in occasioni di feste, fiere, manifestazioni sportive od altro, destinati a ricevere spettatori e per i quali deve essere richiesta preventiva licenza, dovranno, prima di entrare in funzione, essere collaudati dalla Commissione permanente di vigilanza, prevista dalle vigenti norme di Polizia Amministrativa, in relazione al dettato dell'art. 80 del T.U. delle leggi di P.S. Regio Decreto 6.5.1940, n. 635.

L'Autorità Comunale può inoltre impartire disposizioni per la salvaguardia della quiete, del decoro pubblico e della circolazione stradale, verificando gli adempimenti relativi a mezzo degli Agenti della Polizia Locale il cui accesso deve essere liberamente consentito ad ogni luogo di spettacolo o trattenimento pubblico. Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 75,00 a □. 450,00.

Art. 68.

Verniciatura di manufatti

Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre a piano terreno, le pensiline, i manufatti in genere e quant'altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, dipinti e verniciati di fresco, devono essere tenuti, riparati e coperti, al fine di evitare molestie ed insudiciamenti ai passanti.

Salva azione risarcitoria in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da □. 50,00 a □. 300,00

CAPO VII°

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 69.

Norme di rinvio

In materia di esercizi pubblici e attività commerciali si applicano rispettivamente la L. 287/91 ed il D.Lgs. 114/98 e successive disposizioni con le relative leggi complementari. Per la tutela igienico - sanitaria si applicano le norme previste dalle disposizioni vigenti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER IL COMMERCIO SU ARRE PUBBLICHE

Art. 70.

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'attività di commercio su aree pubbliche, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 114/98, è disciplinata dal Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.03.200.

CAPO IX

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 71.

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 72.

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Salvo quanto disposto dal C.d.S. chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

CAPO X

SANZIONI

Art. 73.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria secondo la procedura prevista dalla L. 24.11.1981 N. 689 e successive modifiche previste per ogni singolo articolo.

